



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**23 DIC. 2025**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 24 ottobre 2025 della Delegazione consortile del Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio, Bedano, postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti occupati presso la Casa per Anziani Stella Maris (ROD);

preso atto che:

- il ROD è stato approvato dal Consiglio consortile in data 15 ottobre 2025;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato;

considerato quanto segue in merito agli articoli sotto elencati:

Art. 1 – Scopo e definizioni / Art. 2 – Campo d'applicazione

Si rileva che il rapporto di lavoro dei dipendenti consortili è istaurato con uno solo dei due Consorzi in questione, anche se il ROD che disciplina i rispettivi rapporti di lavoro, approvato parallelamente da entrambi i Consigli consortili, si presenta di identico tenore (v. in particolare artt. 3 e 4 ROD).

Art. 5 – Modalità della nomina, funzioni e rispetto del mansionario (art. 20 cpv. 2 LORD CO)

La parentesi del titolo è stralciata d'ufficio perché il suo contenuto non è qui pertinente.

Art. 8 cpv. 1 – Assenze prevedibili

Il testo del capoverso 1 è completato d'ufficio nel modo seguente (parte in grassetto):

¹Le assenze prevedibili ... preannunciate e autorizzate (l'autorizzazione non è necessaria se l'assenza è di natura obbligatoria), dalla Direzione, ...

Art. 13 cpv. 3 – Segreto professionale e/o d'ufficio e obbligo di segnalazione

Il capoverso 3 deve essere completato d'ufficio conformemente all'articolo 104a LOC, applicabile ai dipendenti comunali e per analogia e parità di trattamento anche ai dipendenti di un Consorzio di Comuni (v. art. 25 cpv. 3 Legge sul consorzio dei Comuni):

³Il dipendente ha l'obbligo di segnalazione al Ministero pubblico, ai suoi superiori o alla Delegazione consortile di ogni caso di malattia, di lesione e di morte per causa certa o sospetta di reato (crimini e delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio delle sue funzioni).

Art. 15 cpv. 2 – Occupazioni accessorie

Si ritiene che il capoverso 2 vada interpretato nel senso che alla "richiesta alla Direzione" debba seguire la decisione di autorizzare o no un'occupazione accessoria da parte di quest'ultima; decisione necessitante però dell'avallo ("riservato il parere") della Delegazione consortile.

Art. 16 – Responsabilità per danni

L'espressione "collaboratore della CPA" è modificata d'ufficio in "collaboratore del Consorzio".

Art. 17 – Polizza assicurativa RC

Occorre anche qui procedere d'ufficio ad un adattamento redazionale dell'articolo:

¹La CPA Il Consorzio deve dotarsi di un'adeguata polizza d'assicurazione ... collaboratrici della CPA del Consorzio,

²La CPA Il Consorzio non ha diritto di rivalsa, La franchigia è a carico della CPA del Consorzio ...

Art. 23 cpv. 1 seconda frase – Conciliazione

Si presume che il "regolamento" (della Commissione conciliativa) a cui si riferisce tale norma sia di fatto un documento allestito dalla Delegazione consortile.

Art. 23 cpv. 4 – Conciliazione

La disposizione prevede che durante la fase di conciliazione nell'ambito di una procedura di destituzione o disdetta lo stipendio non venga corrisposto. Ciò rappresenta un sicuro freno per il dipendente intenzionato a domandare l'intervento della Commissione conciliativa. Si rammenta inoltre come neppure durante una procedura disciplinare (v. art. 134 cpv. 4 LOC) o una procedura ricorsuale contro una destituzione o una disdetta (ricorso avente in specie effetto sospensivo; v. art. 208 cpv. 2 LOC via art. 42 Legge sul consorziamento dei Comuni) sia possibile privare il dipendente dello stipendio. Il capoverso 4 è pertanto modificato nel modo seguente:

⁴Durante la fase di conciliazione, la procedura di destituzione o di disdetta rimane sospesa, ~~lo stipendio non viene corrisposto~~. Sono riservate ...

Art. 24 – Ricorso

L'articolo è modificato d'ufficio nel modo seguente (v. 134a cpv. 1 LOC e art. 208 LOC):

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 20 21, il dipendente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio di Stato, secondo le norme della Legge sulla procedura amministrativa organica comunale.

Art. 27 cpv. 3 – Giorni di riposo e feste infrasettimanali per collaboratori che lavorano a turni

Il rinvio alla LL per le pause e i riposi giornalieri di cui all'ultima frase del capoverso 3 sembra porsi in contrasto con quanto previsto nella prima frase (v. art. 15a cpv. 1 LL che prevede che *ai lavoratori debba essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive -e non solo di dieci-*). Un'eventuale contraddizione andrebbe pertanto eliminata dal testo, modificando il ROD secondo l'usuale procedura (v. art. 17 cpv. 2 lett. g) Legge sul consorziamento dei Comuni).

Art. 28 cpv. 2 – Giorni festivi riconosciuti per personale amministrativo

Non appare corretto non far beneficiare delle "festività" menzionate, come invece è permesso agli altri dipendenti, che quindi non lavorano in quelle mezze giornate, a chi è già assente per vacanza o per congedo pagato. La vacanza e il congedo pagato dovrebbero quindi semmai essere conteggiate solo per metà giornata (per un dipendente occupato a tempo pieno; v. inoltre ultima frase che parla di "recupero").

Art. 31 cpv. 1 – Vacanze: modalità

Ci si domanda se il "Regolamento interno del collaboratore" (si presume adottato dalla Delegazione consortile) sia applicabile a tutti i collaboratori o redatto per ogni collaboratore.

Art. 32 cpv. 1 prima frase – Vacanze: riduzione

La riduzione è prevista direttamente dal ROD, senza margine decisionale da parte dell'autorità di nomina o chi per essa, per cui, per evitare fraintendimenti, si modifica d'ufficio la formulazione del presente capoverso:

¹In caso di assenza ..., la Direzione riduce le vacanze **sono ridotte** di ...

Art. 32 cpv. 1 seconda frase – Vacanze: riduzione

Dopo "maternità" si aggiungono d'ufficio i termini "e paternità (per l'altro genitore)", con riguardo ai mutamenti operati nel diritto federale (v. "Matrimonio per tutti"; art. 329g CO e art. 16i LIPG, queste ultime modifiche in vigore dal 1. gennaio 2024; art. 329b cpv. 3 lett. c CO e anche art. 255a CCS):

¹... Il congedo maternità e paternità (per l'altro genitore) pagato, ...

Art. 33 cpv. 1 – Congedi pagati

Gli organi consortili potrebbero valutare la possibilità di estendere i congedi pagati alle situazioni in cui l'evento tocca il convivente del dipendente (v. art. 46 cpv. 1 LORD).

Dopo il termine "paternità" è aggiunta d'ufficio la seguente espressione (v. sopra):

-4 settimane per congedo paternità (per l'altro genitore; vedi articolo 35)

Si ritiene che escludendo il diritto di usufruire di un giorno di congedo pagato per il trasloco, se richiesto alla fine del rapporto di lavoro, si sia verosimilmente voluto negare il pagamento di detto giorno da parte del Consorzio e non il diritto ad ottenere la possibilità di effettuare il trasloco in un determinato giorno (che potrebbe anche essere concordato tra le parti al rapporto di lavoro).

Dal momento che l'assunzione di cariche pubbliche e sindacali è stata autorizzata dalla Delegazione consortile (v. art. 39 ROD e non art. 36, correzione effettuata d'ufficio) si ritiene che il diritto al congedo pagato possa essere riconosciuto senza restrizioni eccessive giustificate da esigenze di servizio.

Si ritiene che l'"autorizzazione della Direzione" richiesta nei casi di malattia e infortunio gravi del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre, peraltro casi comprovati da certificato medico, dovrebbe eventualmente limitarsi al momento in cui sarebbe opportuno usufruire di tale congedo pagato.

Art. 33 cpv. 2 – Congedi pagati

Dal 1. luglio 2022, in seguito ad una modifica del Codice civile svizzero, è possibile contrarre solo il matrimonio ("Matrimonio per tutti"). Dal testo del capoverso 2 sono pertanto stralciati d'ufficio i termini "o unione domestica registrata".

La prima frase dovrebbe terminare dopo l'espressione "cade il diritto del dipendente al congedo". Inoltre, la seconda frase, che tratta di due congedi già indicati al capoverso 1, non possiede una conclusione. Di conseguenza, s'invitano gli organi consortili a voler rivedere tale capoverso.

Art. 35 cpv. 4 – Congedo maternità, parentale o in caso di adozione

Per i motivi esposti sopra dopo "dal padre" si aggiungono d'ufficio i termini fra parentesi "dall'altro genitore" (v. anche art. 41 cpv. 3 ROD):

⁴La dipendente ... può essere ottenuto interamente o parzialmente dal padre (dall'altro genitore).

Art. 35 cpv. 5 ultima frase – Congedo maternità, parentale o in caso di adozione

S'invitano gli organi consortili a volere verificare la compatibilità di quanto indicato da tale frase con la legislazione in materia di "assegni familiari".

Art. 36 cpv. 1 – Servizio militare, protezione civile e servizio civile

L'espressione non è completa. Si presume tuttavia che la copertura del 90% dello stipendio sia riferita ad un periodo di assenza superiore ai 30 giorni in un anno. S'invitano quindi gli organi consortili a voler completare tale capoverso.

Art. 37 – Formazione professionale

L'acronimo "CPA" è sostituito d'ufficio nei due capoversi dalla parola "Consorzio".

Art. 40 cpv. 1 - Stipendi, classi e funzioni

Ci si domanda se la scala stipendi sia stata sottoposta al Consiglio consortile quale allegato al ROD, come necessario (v. art. 135 cpv. 2 LOC, via art. 25 cpv. 3 Legge sul consorzio dei Comuni), dal momento che non è menzionata nell'ultima pagina del ROD e non figura neppure fra la documentazione inviata alla scrivente Sezione.

Art. 40 cpv. 2 – Stipendi, classi e funzioni

A livello comunale si parla di "ordinanza", adottata per delega dall'organo esecutivo (Municipio; v. art. 135 cpv. 2 LOC), e non di "regolamento".

Art. 41 cpv. 3 – Stipendio iniziale

Non è chiaro se per istituto "cantonale" si intenda un istituto appartenente al Cantone (Ticino) o sito nel Cantone.

Art. 43 cpv. 1 – Avanzamenti e promozioni

Il concetto di "avanzamento", descritto come il "passaggio da una classe all'altra nell'ambito della medesima funzione", presuppone una modifica del "regolamento" di cui all'articolo 40 capoverso 2 ROD in seguito all'attribuzione di una classe differente alla funzione; funzione oggetto, si presuppone, di una riclassificazione (v. art. 17 LStip), visto come secondo l'articolo 41 capoverso 1 ROD risulti che ad ogni funzione sia attribuita una sola classe.

Art. 43 cpv. 2 – Avanzamenti e promozioni

La "promozione", comportante l'inserimento in una "nuova classe", presuppone l'assunzione di una nuova funzione (per ipotesi meglio retribuita), dopo aver partecipato ad un concorso pubblico.

Art. 43 cpv. 3 – Avanzamenti e promozioni

L'acronimo "(la) CPA" è eliminato d'ufficio dal testo perché di troppo.

L'acronimo "CC" sembra riferirsi alla Commissione conciliativa di cui all'articolo 23 ROD, la quale tuttavia risulta competente solo in ambito di decisioni di destituzione o disdetta.

Art. 44 – Tredicesima mensilità

L'acronimo "CPA" è sostituito d'ufficio nei due capoversi dalla parola "Consorzio".

Art. 46 cpv. 3 (cpv. 3 scritto due volte) – Indennità lavoro notturno e diurno – festivo

Si menziona un "allegato" che dovrebbe fissare le indennità per lavoro festivo (di cui non vi è traccia fra la documentazione inviata alla SEL). In seguito, si parla di due capoversi di una "direttiva" ("della presente direttiva"). Il capoverso 3 andrebbe pertanto rivisto per una migliore comprensione di quanto si vorrebbe regolamentare.

L'articolo del ROD da richiamare è il 26 cpv. 2 e non il "24 cpv. 2" (correzione effettuata d'ufficio).

Art. 48 – Stipendio orario

Siccome la durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore (art. 7 cpv. 1 ROD), ci si chiede come mai si dovrebbe far capo ad una decisione di una non meglio precisata "autorità cantonale" per definire lo stipendio orario.

Art. 51 – Indennità di decesso

L'acronimo "CPA" è sostituito d'ufficio dalla parola "Consorzio".

Art. 54 cpv. 2 – Collaboratore supplente

La norma da richiamare è l'articolo 319 e seguenti CO. Si stralcia quindi d'ufficio dal testo l'espressione "art. 20 cpv. 2 LORD CO".

Art. 65 – Altre disposizioni

Prima del diritto privato devono trovare applicazione i disposti della LORD (v. art. 135 cpv. 3 LOC) quale diritto pubblico suppletorio, con precedenza rispetto al diritto privato, laddove il ROD o la LOC non dovessero fornire risposte applicabili. L'articolo è pertanto modificato d'ufficio come segue:

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le norme della Legge organica comunale (LOC), della LORD ~~ed eventualmente e solo in seguito~~, per quanto non previsto dalle summenzionate leggi, si applicano le disposizioni del Codice delle Obbligazioni ...;

rammentata infine la necessità di conformare il ROD agli ultimi sviluppi legislativi, per cui si richiama **l'articolo 39 capoverso 1 lettera u) RALOC** (il 1° luglio 2019 è entrato in vigore l'obbligo per i Comuni e i Consorzi di inserire nel regolamento comunale le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi -BU 10/2019 pag. 82-. A tal proposito la SEL ha pubblicato sul portale AC la circolare del 17 settembre 2019 -n. 20190917-10-);

considerato per il resto che il contenuto del ROD non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, via art. 37 cpv. 3 LCCom, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato agli albi dei Comuni consorziati;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti occupati presso la Casa per Anziani Stella Maris, Bedano, ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Consorzio istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Decisione n. 8344 del 23 dicembre 2025

5. Intimazione e comunicazione a:

- Delegazione consortile del Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio, Via Cantonale 45, 6930 Bedano;
- Presidente del Consiglio consortile, per il tramite della Delegazione;
- Comuni consorziati, per il tramite della Delegazione.

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca